CONSTITVTIONI DE le monache per la Citta & Dio cesi di Verona, vtili anco alle altre Citta.

Stampato in Verona per Antonio da Portese. M. D. XXXIX.

QVeste sono le constitutioni & ordinationi generalméte da observarsi in tutti li monasterii della Citta & Diocese di Verona, si exempti come nõ exempti, per la regolata cõseruation del religioso uiuer di quelle, per queste non derogando a le regule & altre constitutioni laudabili & religiose che sono solite osseruarsi in detti monasterii.

CON authorita ordinaria & apostolica noi Giõ. Mattheo p la Iddio gratia Vescouo di Verona & Legato apostolico cõ authorita speciale di N.S. a constituire & reformare gli monasterii per cause certe & rationabili da noi ben considerate uolendo mãtenere il Religioso & regular uiuere delli monasterii della Citta & Diocese di Verona aci

cio che seruati gli sacri uoti che hanno professo, procedano vergini prudenti con le lampade accese in contra al suo diletto sposo, Statuimo & ordinamo le presenti cōstitutioni da esser in perpetuo inuiolabilmente osserua te & fatte obseruare.

ET imprimis, ordinamo che si seruino li precetti del sommo & optimo Iddio, amandolo con tutto il core, condrizare a quello la uolunta & retta intentione; amandolo con tutta la mēte, Itache lo intelletto si sottopōga a Iddio per fede sincera, cō tutta la nima cioe appetito sensitiuo subiugādo il senso alla raggione & regolādo lo secondo Iddio & similmēte amando quello cō tutte le forze esequēdo cō le opere etiam exteriori, peroche la fede senza le opere e morta. Dapoi amare il prossimo come se medesme a quello medesmo fine, desiderandoli

quel bene che conuenientemẽte ogni uno a se medesmo desidera, a peruenire alla felicita eterna. Et similmẽte seruensi gli precetti della. s. nostra madre chiesa si cerca'li degiuni come altre ordinationi, come generalmente di necessita di salute a qualũche conuiene. Seruino le religiose con ogni obseruátia le soe regole, per mantenere lequali & fare che sieno de parole & fatti in uso i ciascuno monasterio, habbiamo disposte queste ordinationi. Debbeno etiam con ogni studio, perche se hanno destinato alla vita perfetta, di giorno in giorno far profitto nella ꝑfettione euangelica in cercare non solo di osseruare gli precetti, ma anchora gli consegli del. n. s. Iesu christo come ẽt richiede il stato monachale.

Del lofficio diuino. Cap. primo.

ESsendosi detto dalla uerita ĩfallibile che bisogna semꝑ orare ꝑo studi

no le ſerue de Iddio nel diuino offitio
& ſante hore canoniche,& la Abbatiſ
ſa ponghi diligentia che ſi dichi bene
& diſtintamẽte con deuotione & mo
do intelligibile & ancora alle determi
nate hore, ſecondo il cõmũ corſo del
le hore,lequali ſoleno ſeruare le perſo
ne religioſe di vita religioſa. Et ſe pu
re per raggioneuole cauſa biſognaſſe
mutare tal hore cioe quanto al tem-
po,maſſime lhora del matutino nõ ſi
facci ſenza expreſſo conſenſo del lor-
dinario,& ſian le monache feruenti a
detti offitii, & metta diligente cura la
matre Abbatiſſa, che le negligenti ſia
no corrette ſecõdo lanticha uſanza &
conſtitutione di ben regolati mona-
ſterii,di grado in grado ſecondo che
e la tardita a uenir in choro. Ne ſi de
ueno tali ordini ottimamẽte inſtitui
ti preterire, ma ciaſcuna ſia notata ſe-
condo il ſuo difetto. Ne ardiſcano ri-

dere, ouer ragionare o far alcuna diss
solution nel sacrificio della laude con
elquale se honorifica. N. S. Dio alqua
le ragionano le religiose mentre che
celebrano loffitio diuino, pho come
ben disciplinate serue debbano con ti
more & reuerentia parlare col suo Si
gnore al cui imperio ogni cosa obe
disce. Sieno sollecite & frequenti alla
sancta oratione laquale uolemo che
adogni modo si faci ogni giorno in
comune in choro linuerno dopo ma
tutino lestate dapo nona, & non sia li
cito ad alcuna partirsi senza necessita
o licentia dela matre & le negligenti
sieno corrette. Et non deue tal comá
damento parer duro in modo alcuno
peroche chi ha uolunta di far bene &
conoscer dio ha pena po mai far ne
pensar altro, che esser con lui, i pensar
& parlar con lui, & di lui, & far co
sa che a lui piaccia tanto publicamen

te quanto priuatamẽte. Ma non si pẽ
sino per dir parole assai senza eleua
tion di mente esser exaudite/ ma con
purita di core & cõpontion di lagri
me/& honesti suspiri con ardente de
siderio di deuentar sempre migliori
& crescer di di in di nel santo propo
sito della religione. Aggiongano alla
oratione li frequenti degiuni & mas
sime le sexte ferie & aduẽto come sem
pre sono soliti li ueri religiosi perho
che queste sono quelle arme con che
si uince il demonio la carne, & il mõ
do ne si dispẽsi circa del digiuno del
uenere & del aduento mai senza cau
sa/& questo non si facci generalmen
te a tutte/se non fosse per caso nel tem
po de li estremi caldi & allhora si po
tria far questo uenere ne li caldi estre
mi,& questo rare uolte quando la re
gola non hauesse precetto di cio incõ
trario.Ordinamo anchora per leuare
ogni

ogni pericolo de scandalo che nō siino ponticelli nele chiese de le monache & che sia uno altare concio cō la ferrata p odire la messa come e di costume di quasi tutti li bē regolati monasterii.

Del Canto & dela priora. Cap. ii.

ET perche gli canti eneruano gli animi & la professione de monache lequali deueno piu presto piangere solitarie cō tristeza(come hanno il nome)cantantes & psalentes in cordibus come dice lo apostolo, che stare a cātare cō arte accio la uarieta del cāto non moui a uanagloria le serue & spose del Signore strettamente prohibeimo che da mo inanzi niun monasterio di mōache ouer suore possi usare in choro senon canto fermo semplice & uniforme,anzi piu presto douerebbeno leggere le sacre littere plano & chiaro con uoce quieta con attētion

di mente che occupar lintelletto & il
tẽpo nelle notole & raggiõe di mu
sica. Et perche sole assai uolte accade
re che la Abbadessa si per le cotidiane
et continue occupationi gie occorre
nel gouerno suo tẽporale & spiritua
le del monasterio come anche forsi p
sua mala causa si troua negligente in
non hauer conueniente cura ne solli
citar & far frequentar nel tempo suo
ordinato lofficio diuino debito & p
prio alle uere figliole & serue del. N.
S. Dio non possendo ouer non uolen
do essa essere presente uolendo proue
dere atal difetto ordinamo uolemo &
comandamo che in ogni monasterio
ogni anno si debba elleggere da tutto
il capitulo nel tempo della ellettione
delli soi officii a balotte secrete & nõ
altramente per fugire ogni occasione
de strepiti & disturbo potria interue
nire come e anche optima usanza et

debito de ogni regulato monasterio una priora la piu matura sensata & inferuorata nel santo amore & timore di dio, laqual sia di continuo insieme con tutto il conuento cosi in choro come a mēsa & lauoratorio, & sia sempre cō la Abbadessa nelle cose del monasterio, & sia tale priora reuerita & ubedita prima dopoi la Abbatissa, & faccia lufficio cosi in choro come in rifettorio quādo la abbadessa sara absente, sēza laquale la abbadessa nō possa ne debba uendere ne spendere ouer determinare cosa alcuna pertinente al monasterio anchora minima, et cosi similmente intendemo et uolemo siano elette a scrutinio secreto et non altramēte la abbadessa et discrete et cellerarie dele quali si dira alle quali ge siano designate tutte quelle sostantie et dispensa del suo gouerno et officio dalla abbadessa secondo el solito delli

osseruanti et ben regolati monasterii.

Di elegere le discrete et del nō far co
sa dipoртáza senza il capitu.cap.iii.

ET accioche ogni cosa proceda re
golatamente comandiamo che in
ciascuno delli monasterii predetti ca
pitulariter si elegano ogni anno in p
petuo(doue che le monache uelate se
rano sopra il numero di quidici)qua
tro almeno,& doue non passara detto
numero/doe delle piu antiche madri
del monasterio & ben sensate/& auan
ti si elegano si facci itédere a noi oue
ro al Vicario nostro,laquale elettione
non habbi effetto alcuno senza la pre
sentia,& confirmation nostra, et cosi
successiuamente se instituiscano et sie
no intitulate le madre Discrete de cō
siglio, et senza linteruento et authori
ta di quelle la Abbadessa che sera pro
tempore non facci ne far possi cosa al
cuna dimportanza pertinente al mo

nasterio et alla dispositione del comũ
uiuere et laudabile consuetudine et os
seruantia di quello. Et precipue non
si facci contratto di compra ne di uẽ
dita/ne locatione/ne liberatione ne al
cuni altri instrumenti dimportanza
(secõdo che e debito)che non interuẽ
ga,lauthorita et consenso del capitulo
conuocato. Et questo si cõmanda alla
abbadessa sotto pena di suspẽsione del
labbadessato cõ ipso incurrenda secon
do la dispositione di sacri canoni.
Et di questo quando non si osseruassi
ciascuna monacha del monasterio sot
to pena di digiuno di tre di in pane
et acqua per ogni uolta sia obligata
auisare o fare auisare noi o il Vicario
nostro accio che tutte le cose dimpor
tanza(come e predetto) sieno ben di/
sposte et che labbadessa non facci pasi
sare le cose a suo modo, Immo ãco il
Confessore se sapera extra confession

questa et altre transgressioni dimpor tanza, et non se gli facesse presta et sofficiente prouisione per labbadessa subito lo denũtie a noi o Vicario nostro, accio si possi fare rimedio alli principii de mali, et mancando il con fessore denuntiarla, habbi a fare la medesma penitentia, Et loffitio delle sopradittte discrete duri per uno anno Dopoi ilquale debano uacare dui anni prima che possino hauere piu detto offitio, saluo se per carestia di madre et excellente bonta et sofficientia di qualcuna apparesse a noi o Vicario nostro & a tutto il capitulo cõfirmarla non se possendo megliorare.

Di nõ far prattica in eleggere. C.iiii.

ET perche molte uolte dalli capi p cedeno & beni & mali, perho uogliamo che le Abbadesse priore, vicarie, & altre officiali canonicamẽte sieno elette, Onde comandiamo che si

nel creare abbadesse,come altri officia
li dimportanza, nissuna habbi ardire
fare prattica, ne fauoreggiar per ami-
citia o parentela,o cõmodo particola
re,ne usare fraude,o partialita alcuna
nel balottare sotto graue colpa. Et ri-
cordisi il confessore di darli peniten-
tia conuẽiente, massime secondo che
uedera che uisi incorre spesso.
Et perche doue sono piu giuditii iui
sono piu sani conseglii, sieno dispen-
sati gli officii a ballotte per il capitu-
lo,ouero(se fusse di poco momento)
almeno per labbadessa insieme con le
discrete, Ma sopra tutte le altre cose,
labbadessa & capitulo habbino diligẽ
tissima cura che le sacri stane & roda-
re sieno matrone tempade & exempla
ri di approuata uita, & parlamenti sa
ui & religiosi,conciosia,che quelle so-
no causa di molti beni ouero di mol
te mali,secondo che esse sono,Et il nu

mero delle rodare non ſia manco di quatro, doue ſono tante ſorelle che ſi poſſi fare. Et alla elettione di dette abbatdeſſe & altre officiali p̄dette uogliamo eſſer preſenti noi ouero Vicario o altro noſtro commeſſo per accettare li uoti di qualũche, & facẽdoſi detta elettione ſenza la preſentia & cõſenſo noſtro ſia nulla, & in loco di quelle ſi elegráno altre non ſenza punitione delle inobedienti, Et le rode & parlatorii ſtiano chiauati con doe chiaue differenti, & doe delle piu antiche rodare tenghino le chiaui, ciaſcũna la ſua, & non apri ne aprire poſſi luna ſenza altra.

Della uita cõmune & uoto di pouerita & del gouerno della Abbatiſſa cerca le ſorelle & del lauorare, & delli preſenti. Cap. v.

VOgliamo etiam ſecondo cõmandano le lor regole, che hanno p̄meſſo

messo per solenne uoto di osseruare, & secondo la uita apostolica, ilche e la sostátia della religiosa & monacale ui ta, che si uiua in commune di tutto, si del uestire & calzare, come mangiare & beuere, & ogni altra cosa. Et che lab badessa secondo la faculta del monaste rio ben comměsurata proueda alli bi sogni delle sorelle con discretiõe & ca ritade circa il uiuere & uestimenti & cose necessarie alle celle, facendo come madre prouida di famiglia bẽ regola ta, nellaquale e senon una borsa, anti, uedendo nel principio dellanno le oc correnti necessita delle sue figlie, & lẽ trate con le solite elemosine per poter prouedere & sia diligentissima, & uer so tutte eguale & charitateuole, accio che laltre monache, lasciate le solicitu dini delle cose terrene, sieno feruenti, nelle cose spirituali, & pronte nelli soi exercitii, obedienti in semplicita di co

re in tanto che niuna sappi alcuna co
sa esser sua, cum sit che nissuna habbi
piu in sua liberta il uolere & il nō uo
lere, ne etiam il corpo che sia suo per
ho de di in di habbi luso delle cose a
libero beneplacito & uolunta non se
duta ne sforzata, della madre. Altrimē
te faccendo sono proprietarie & uiola
trici del uoto della pouertade che e
non solo non hauere cosa alcuna co
me sua propria, ma ne ācho desiderar
di hauerla. Laquale Abbadessa nō de
ue permettere che alcuna sorella posse
da cosa alcuna in dāno de lanima sua
con amor & affetto di ꝓprietade, ma
piu presto priuarla di quella cosa che
sensualmente & tropo carnalmēte pos
sede, che permetter che per tale affetto
si priui della felicita eterna: & auertisca
si circa questo deli puerini che si ten
gano, & si ornano tanto uanamente &
ad inuidia & gara liquali nō uolemo

che per niente da qui indrieto si diai
no fora del monasterio come a farne
pala,& saria molto bene nō li metter
mai fora ancho nele proprie chiesie.
Vnde etiam ordiniamo che labbades
sa insieme con le discrete cerchi ogni
mese le celle delle sorelle inquirendo
diligentemente sel si tiene & possede
cosa alcuna contra la regola et le con
stitutioni et uolunta di superiori : et
se gli sera trouato cosa hauuta senza li
centia,siagli tolta:et sia punita acerba
mente,secondo la qualita et quantita
del furto et circunstantie di quello,et
se sera alcuna che recusi lassar uedere
et mostrar ogni cosa alle predette ma
dre et discrete cōmandiamo sotto pe
na di digiuno di tre di allabbadessa et
discrete antedette,che debino denun
ciarla a noi o uicario nostro per doue
re esser punita come proprietaria et
rebelle, Per tanto colei che tenira co

sa alcuna p si in particulari come sua
propria oueramente occoltara alla su
periore sua sappia che con Iuda tradi
tore sara allinferno dánata. Ne etiá sie
no o famegli o seruitrici di alcuna in
particular ma chi serue sia in cõmune
seruitio di tutto il monasterio. Ne ét
si facci da per si particular mangiar es
cette le inferme, ma ciascuna sana sia
contenta del comun uiuere,& se man
gi in refectorio delli cibi conuenienti
alla regola,doue sin che si mangi,si le
ga talmente forte che sintenda. Et cosi
etiam si facci quádo si lauora nel lauo
ratorio. Et tutti li guadagni sian posti
insieme in commune,& se descriuino
come di soto ordinaremo, Ne ardischi
alcuna pur pensare non che tenire il
suo guadagno per se. Et accio che sot
to la occasione di questi lauoreri non
seguiti cosa che sia i poco honore di.
N.S.Dio/& del monasterio/& preiudi

tio della salute delle sorelle, si cõmani
da strettissimamente che da qui auan
ti, si deputi una maestra deli lauori, la
qual sia una delle discrete che accetti
tutti li lauori che uengono portati, &
essa li facci lauorar a quelle gli parera
sia conueniente, & essa medesima quã
do sarãno lauorati, li restituisca senza
che alcuna di quelle che lauorano ua
dano alla rota, Et questa maestra sia sẽ
pre la medesma excetto quando haues
se legitimo impedimento, & in quel
caso deputi una substituta pur delle di
screte sue compagne, & chi fallera sera
punita dalla abbadessa di giegiuno di
tre giorni, & poi perseuerando, in pe
nitentia piu graue arbitraria da essa &
da noi & dal nostro uicario tutte adũ
que in cõmune si affatichino & usino
ogni industria sappendo che quella e
ueramente sagia e prudente uergine,
laquale sa preponere il bẽ cõmune al

ben particolare se deueno concordare lifatti con le pàrole, conciosia che nella religione nõ si dice mio ma nostro demonstrando etiam nel parlare la uita commune. Ne sia in liberta della abbadessa spendere gli denari a suo modo si delli lauoreri cõe delli altri guadagni, ma se spendino secondo gli bisogni & meriti delle monache con saputa & consenso delle discrete. Et auertiscasi ben che non si piglino a lauorare lauoreri scãdalosi & de uanitade, & non si dissipino gli beni del monasterio, Immo diligentemente se dispẽsino alle necessitade, pho nissuna mãdi presenti ne etiam sotto specie di elemosina: & nissuna possi accettar ne mãdar etiam una minima cosetta senza licẽtia della superiore, & se in quello alcuna excedesse, labbadessa insieme con le Discrete la correga, Et se labbadessa excedesse lei in dissipare gli beni

del monasterio, le monache sieno obli gate sotto pena di far quadragesima quideci giorni con degiuno a nostro beneplacito, & esser priuata del officio del monast. p dui anni, auisare a noi o al Vicario nostro la elemosina che si uolesse fare, si facci in cõmun per le de putate a quello secondo la faculta del monasterio, che per tal causa le mona che non patischino notabiliter. Et cõ trafacendosi, la prima uolta degiuni tre di, & laltra uolta sia punita a bene placito nostro, pho che niuno po do nare quello che non e suo ne fare sa crificio de rapina. Ne mãco sotto pre testo di seruitio alcuno si dia ne pane ne altra cosa qual si uoglia, se non per le deputate predette lequali deueno es sere non manco discrete & prudenti che amoreuoli, & charitatiue. Medesi mamẽte perche non pertiene alle mo nache dedicate al culto diuino e com

ſecrate al noſtro ſignor Ieſu Chriſto conſumare tempo nelle uanita delle noze:ſi prohibiſſe che non ſia piu al/cuna laqual pigli impreſa di fare a ſe/culari ſimili opere di paſta come ſoni/no littere brazadelli o altre (come lor dicono) gentilezze, ma come e il uero carnalitade perdita di tempo ſpeſo ſenza utile, & impedimenti grandiſſimi de profitto della religione e alli offi/cii debiti. excetto pero per qualche infermo o debile di qualche perſona da bene che ne haueſſe biſogno e nõ di meno di licentia dela Abbadeſſa come etiam ogni altra coſa.

Pene contra le proprietarie & del preſentar tutto cio che ſi riceue a la Abbadeſſa. Cap. vi.

ET accio chel peſtifero uicio della Proprieta, non conduchi le ſerue del. N. S. Dio a perditiõe, & ogni uno il fuga per riſpetto della pena etiam corporale

corporale quantũq; magiormente dõ
ueria mouere la colpa & pena eterna
cõmandiamo che qualũque lauorara
& guadagnara in particolari & nõ cõ
segnara subito ogni guadagno & elei
mosina o dono o qualunq; altra cosa
nelle mani della madre & discrete da
esser diuisa a lor beneplacito in uso cõ
mune o particolar di alcuna come re
cercara il bisogno & qualũq; occolta
ra cosa alcuna cõmettendo il dãnoso
furto, oltra la grauissima colpa della
uiolatione del suo uoto ilquale con le
proprie labre ha promesso a nostro.S.
Dio, sia posta in pregione o in ceppi
per uno mese & piu secondo le circõ
stantie che aggrauarãno la colpa.
Se alcuna robara cosa concessa a laltra
in suo uso, & la tenira senza licentia
di quella a cui era concessa non sia sci
olta dal confessor se non restituisce pri
ma & satissa a tanta colpa.

D

Se le questuanti uenderanno biade, o altre elemosine trouate senza licentia della Abbadessa & saputa & consenso expresso delle Discrete sieno poste in Ceppi p uno mese & afflitte con molti degiuni, & se la minore accusara la maggiore sia sciolta, & se non accusara, sia sotto la medesma pena.

Et quando sara mádato ad alcuna delle monache cosa pertinente si al mangiar come altre necessitade da persone non sospette, se colei a cui e mandato allhora ha bisogno instante & presente sia in liberta della Abbadessa insieme con tutte o maggior parte delle discrete cócederle o tutto ó parte in uso di quella tanto quáto le bisogna alhora di presente considerati li bisogni ét delle altre con charita, laquale non cerca le sue cose, & sieno rigorose labbadessa & discrete in se & in tutte le altre in seruare giustitia. Má per alcun

modo non uogliamo che se gli possi conceder dette elemosine per spender in superfluitade, & uani ornamenti di celle, ouero camere non conueneuoli alle spose del crucifixo. Onde se gli se ra trouato in cella ad alcuna cose secu laresche, come tapezzarie uasi di deli tie, uani odori & spese escessiue, & simi li pazzie, uogliamo che colei sia priua di poter parlare alli parlatorii per mesi doi, & altre pene arbitrarie secondo la qualita della persona. Etiam ordina mo che le elemosine sieno presentate alla Abbadessa ut sup. & che sieno scrit te dalla borsiera ouero scrittora diligẽ temente con li nomi delli benefattori liquali nomi sieno recitati ogni uener di in capitulo in presentia delle sorel se accio rendino gratie a N.S. Dio, & sappino per cui pregare per non cas schar nel bruto uicio della ingrati tudine.

Tansa sopra le uestimente. Cap. vii.

ET accio la sensualita non habbi il nome di necessita, cōmādiamo che le mōache nō possino hauer ī suo uso piu de una cuculla: ouero due una bona e una uechia per potersi mudare p lauar, & cosi scappulari. Nō piu de due toniche, & sei camise lequali non deueno esser di lino come uogliono sacri Canoni, massime appresso le monache di. s. Benedetto. Non piu duna pellizza, & similmente non habbino piu duna mutatoria di calzamēti/uno bono & uno uecchio. Et seruisi nel uestire lordine della misura & grandezza, delli colori conueneuoli, & honesti secondo la regola & laudabile constitutione delli osseruanti & antichi monasterii, & le contrafacienti sieno priuate non solamente di quello che gli sera trouato oltra questa tansa/ma ancora di una parte di quelo che glie tas

ſato. Et quando riceuera un ueſtimen
to o calzamento nouo, reſegni il uec-
chio alla. M. Abbadeſſa per li biſogni
de altri ne mai ſegli poſſi cōcedere ol
tra detto numero, ſe nō occorreſſe ad
alcuna qualche neceſſita che biſognaſ
ſe concederle qualche auantagio col
conſeglio delle diſcrete inſieme cō lab
badeſſa & li fornimenti della teſta ſie
no modeſti & religioſi, et di bon eſſē-
pio, Et qnando ſi metteno giu le ueſti
mente tutte ſe conſegnino alla ueſtiai
ria, laquale ſerui & gouerni tutte in
uno loco ſolo commune, talmēte che
niſſuna ſe non quella habbi de hauer
cura de tutte le ueſtimente delle ſorel
le. Et ī tutte queſte coſe uogliamo che
labbadeſſa ſia la prima in oſſeruar &
far oſſeruar le preſente noſtre immo
apoſtolice conſtitutioni ſotto pene ar
bitrarie tanto piu graue, quanto ſono
obligate le magiore darc bono eſſem-

pio alle minore.

Del uoto della obedientia. Cap.viii.

OGni regno contra se medesimo diuiso conuiene che perisca, & senza ubedienza non potrebbe durare una picola famiglia non che un monasterio, pero il uoto della ubedienza ben custodito molto piace a Iddio per laqualcosa desideramo che al tutto sia osseruato come di necessita di salute alle monache si conuiene, conciosia che doue e charita & amore iui e. N. S. Dio, Et per la pace & concordia le picole cose crescono, & p la discordia le grandi uanno in ruina, Onde per questi sono congregati li religiosi insieme che sieno tutti in pace uniti in cõmunione non solo de tutti li beni temporali, ma ancora delli animi essẽdo molti un core & un anima sola. Accio adunq; che rinouando le antiche piaghe, non si excitino discordie,

commandiamo strettamente che niu na presumi trare in occhio ne metter in parolle diffetto alcuno passato mas sime hauendo satisfatto secondo la di sciplina regolare, Et perche questo rei nouare cose uecchie e causa di molti mali, oltra lacerba pena preparata dal. N.S: Dio alli conturbatori della pace, uogliamo p ogni difetto che si reme mori (se non sara di graue īfamia ma di alquanta denigratione & conturba tione) che la delinquente degiuni tre giorni uno dietro alaltro. Ma se uerai mente trara in uiso, & dira cose di gra ue infamia & scandalo, smaccando & turbando grauemente il prossimo, di cendo parole ingiuriose, uogliamo in remissibilmente che tal proteruia sia punita di Ceppi ad arbitrio nostro.

Del tener Capitulo & disciplina rego lare. Cap. viiii.

ET per mátener il debito rigore del

la religiõe labbadessa almeno una uol ta alla settimana tengha il capitulo or dinario, come seria il uenere & ĩ quel lo si odino le monache cerca la trans gressione della regola & osseruantia del uiuere religioso: & iui dallabbades sa segli diano le accõmodate correttio ni, & penitentie secondo la qualita & quantita delli defetti, alli quali nelle p̃ sente constitutione non sono taxate le pene, lequale taxate pene uogliamo che siano in le occurrente trãsgressio ni exequite simpliciter dalle Abbades se & per niun modo perdonate o rela xate. Facciasi etiam iui qualche ac cõmodata exhortatione dalla abbades sa osseruandosi che quando le mona che professe dicano le colpe sue non sieno alhora presente ĩ capitulo le no uizze. Et nissuna presumi in capitu lo defendere ne excusare alcuna che sia dalla superiore ripresa sotto pena di fa

re in

re in capitulo una disciplina & basciare li piedi à tutte le sorelle, & se ragioneuolmēte gli apparesse che la. M. Abbadessa facesse igiustitia, con ogni debita riuerentia & humilita a lei sola separatamente dica il parer suo. Insuper se in dire le colpe alcuna monaca excusando li proprii defetti, non interrogata dalla superiore per alcuna sua informatione accusara & manifestara li peccati altrui, lui facci una disciplina & basci gli piedi ut supra acciochè impari accusare se & non le altre. Item nō sia monaca alcuna in capitulo per cagion di reprensione laquale gli sia fatta per gli defetti soi che ardisca rispondere alla. M. Abbadessa ne recusare di fare le penitētie ouero tassate nelle constitutioni, ouero che allhora gli sarano imposte secōdo la dispositione della regola & regolati ordini di magiori.

Pena contra le inobediente & contu mace. Cap. x.

ADunq; quando la. M. Abbadessa cōmandara in uirtu di. s. obediētia ouero ad altro modo demonstrando uolere esser obedita, come (uerbi gratia) se lei cōmandasse piu uolte, che alcuna tacesse quando nasce rissa o alteratione o che non se reuelino cose trattate in capitulo circa laccettare di qualche nouizza, & undecunq; puol nascere scandalo ouer odio reuelandosi & cosi ogni altro cōmandamento o affermatiuo o negatiuo, colei che nō obedira sappia la pouerella che fa contra il uoto suo & pecca grauissimamēte, & percio ogni uolta che rompe lo bedientia stando ostinata & pertinace & non uora fare la penitentia laquale ouero sera tassata nelle constitutioni, ouero gli sara alhora imposta per labbadessa uogliamo stia in Ceppi diece

giorni, ouero subito sia denuntiata a noi o al Vicario nostro.

Pena contra le arrogãti & prosuntuose nel respondere. Cap. xi.

ET uolendo noi non solamẽte punire la ostinata inobedientia, come di sopra habiamo ordinato, ma ancora rifrenare le lingue non religiose ma uenenose & incontinenti, & la poca riuerentia uerso superiori desideramo che tale impatiẽtia & audatia nõ passi senza punitione. Per ilche se alcuna superbamẽte risponderà alla M. Abbadessa & con lei uoluntarosamente uora contendere, ilche, e di pessimo essempio alla cõpagnia per la prima uolta gli sia data quella condecẽte penitentia per la abbadessa che gli parerà a prouedere che sia riuerita. Se la seconda uolta casca in simile errore di risponderе audacemente degiuni tre giorni & facci tre discipline & diman

di uenia alla madre presente le sorelle del scandalo. Se la terza uolta ricasca in simil petulantia di lingua, uogliamo senza remissione che giorni otto la degiuni nelli quali giorni otto mági sola in terra í Refettorio & nó prima pigli il cibo ogni di, che domádi la benedittióe alla Madre presente tutte le sorelle. Et se anchora non si emẽda, & torna a ricascare sia priuata del consortio delle altre sin che si recono sca, & al tutto si rimoua la corruttella di tal sorte che se esequite le gia dette penitentie pur fusse pertinace & ícor rigibile, ouero se fusse ostinata in non uoler far le penitentie (come e detto di sopra nel capitulo contra le inobedi ente) sia denuntiata a noi per douer esser punita in Ceppi o scazzata del monasterio.

Pena contra le contumeliose & rebel le alla superiore & esequir tutte le

pene taſſate. Cap. xlii

MA ſe non ſolo ſuperbamente cõ audatia riſponde alla ſua abba deſſa ma ancora (che dio nol uoglia) con parole ingiurioſe di qualche in famia notabile preſuntuoſamente ini ſurgendo con uillanie contra la Mai dre & ſuperiore ſua riſpondera comá diamo che quella come rebella ſia ma cerata in prigiõe e Ceppi per uno me ſe, & piu ad arbitrio noſtro ſecondo la qualita & quantita del ſcandalo & malo eſsempio della compagnia. Et eſ preſſamente comandiamo alle abbai deſſe ſotto le medeſme pene al modó detto diſopra che oſſeruio et facciano oſſeruar gli prefati ordini, et eſſequi ſcano le penitentie da noi taſſate, et ſe non foſſeno obediente, ouero p quali che riſpetto non gli baſtaſſe lanimo. immediate lo debba far intẽder a noi o al noſtro uicario. Et comádamo an

cōra che tutte ſia obligate per alcun
bon modo o ſcopertamente o ſecretō
fare ſapere a noi ſe labbadeſſa mācaſse
in imponere le pene ordinate da noi,
& fuſſe negligente, o iniqua ī eſſequi
re la uolunta noſtra, pero che ſeranno
date quelle pene a lei lequale non ha
uera uoluto p̱ qualche ſuo affetto da
re alle altre. Et ſe dette monache tutte
del monaſterio non farano intendere
ſerāno tutte colpeuole, & ogni modo
la inobedientia non ſtara longamen
te aſcoſta.

Della Egualita della abbadeſſa uerſo tutte. Cap. xiii.

ET accio che nel monaſterio nō ſia Tirannico regimento, labbadeſſa
mandi le coſe eguali, ſeruate pero con
religioſa diſcretione le cōditione del
le perſone in la prouiſione delle coſe
neceſſarie al uiuer & al ueſtire, coſi cir
ca le ſane come circa linferme. Et per

cio se i tal cose labbadessa male sep or
tasse o inegualmente a modo tyranni
co,& per qualche passione sua carez
zasse ouer pseguitasse una piu chun
altra,non seruata la giustitia,le mona
che charitateuolmente & humelmen
te lamoniscano & pghino che uoglia
cessare da tal tyrannide & ingiustitia
& se lei ammonita doe uolte pur uo
ra persistere nel suo errore, alhora cō
mandamo sotto pena di digiuno de
giorni cinque cōtinui a ciascuna del
le monache siano obligate farlo inten
dere al ordinario pro tēpore,pero che
in simil casi uogliamo sia acerbamen
te punita ad arbitrio nostro & del no
stro Vicario & nostri successori.

Delle inferme. Cap. xiiii.

ORdinamo etiam precipue che i
ogni monasterio sia uno loco
deputato per la infermaria,& si consti
tuischino doi o piu infermiere secon

do il bisogno delle inferme, lequali attendino con charita allinferme. Et la M. Abbadessa habbia anxia cura che se gli proueda del uiuer & medicine secondo lordine del medico & possibilita del monasterio. Ne sieno tanto sensuali le monache che in ogni minima molestia del corpo subito uogliano medici & medicine, donde magiormente saggrauano & di spese & dinfirmitade, ne anco quando glie necessario, sieno ostinate & renitēte alla obedientia a lassarsi curare non ad altro fine pero se non p poter esser piu utile al monasterio. Et quádo e necessario il medico le dette inferme (se si po fare) siano in la infermaria, & non stiano nelle lor celle a farsi medicar. Et etiam iui alla mensa delle debili o inferme (se sono di tal numero & infermita che possino star a una cōmune mensa) si benedica il cibo & renda

si le

si le gratie & seruasi silentio come et
in refettorio, non li essendo numero,
ogni una da p se benedica, & sieno tut
te obediente alle sue infermiere, nel re
ceuer cibi & rimedii secondo lordine
del medico, accioche per li soi desordi
ni non sieno homicidiali di se medes
me, ouero nō grauimo la santa com
pagnia. Et comandiamo sotto pena
di fare tre giorni continui una disci
plina in refettorio che non sia mona
ca di qual sorte esser si uoglia che ar
dischi improperare alle inferme la lor
īfirmitade & spesa per cio fatta, & con
amare parole aggiongere male soura
male, ilche ecōtra charita. Ma duemo
le sane ringratiar Iddio della sua pro
sperita & hauer compassiōe alle altre
& le inferme hauer discretione & pa
tientia, sappēdo che uirtus in infirmi
tate perficitur che se le īferme excede
no in cosa alcuna sieno amicheuolmē

te auisate una o doe uolte dalla infer
miera,& non emendandosi poi sieno
riprese & corrette dalla M. Abbadessa.

Del uoto dlla castita & clausura.c.xv.

ET accio chel uoto della castita pu
rissimamente si osserui, comandia
mo che si serui strettamente clausura
del monasterio nelquale non sieno se
non doe porte(o una sola doue con
una si po fare)da itrare & uscire, una
magistrale del monasterio, laltra por
ta sia per portare robba con carri &
bestie dellequali porte sieno al meno
tre chiaue differenti una sempre ne té
ghi labbadessa quádo da noi o nostro
Vicario non glie uetato laltre due ten
ghano due sensate & antique sorelle,
lequale sieno portenare del monaste
rio & la porta delli carri mai non se
apri se non per li carri, & altri caualli
che portassino robba al monasterio,
saluo doue non fussi senon quella por

ta sola. Ne ēt mai se aprí che non gli sieno presente doe almeno, & tre doue si puo delle antique Madre discrete a questo officio deputate, lequali sempre stiano li, sin che quelli che portano le robbe dentro al monasterio uadino fuori & se chiaui immediate la porta. Et sempre con quelli che scaricano la robba uadino per il monasterio doe madre antique come di sopra e detto seguitandoli. Et le prefate cose in cio se osseruino inuiolabiliter sotto pena di suspension ad arbitrio nostro ogni uolta che labbadessa non le fara osser uare, & di pregiõi alle altre monache lequale fussino causa che non si osser ualssino similmente laltra porta nõ sap pri mai se non in caso di necessita. Ne ardisca mai alcuna appressarsi a detta porta a usarla per parlare ad alcuna persona.

De nõ lassare entrare alcuno nel clau

ſtro delle monache. Cap. xvi.

ET non mai ſe laſſi entrare in mo naſterio pſona alcuna/ſe nõ quel/ li liquali hauerãno expreſſa licentia ĩ ſcriptis da noi come ſono confeſſore, medico barbieri & altri che fuſſino neceſſarii,laqual licentia ſi dara piu e manco generale o particulare ſecõdo che parera alla diſcretione noſtra, & ſecondo il tempo & il medico & altri che per neceſſita entrano per qual ſi uoglia caſo/entrando in monaſterio mai uadi in loco niſſuno che ſempre non gli ſieno preſente doe o tre come nel capitulo precedente delle antique Madre diſcrete a queſto deputate, ſo nato il cãpanello a dar ſegno che tut/ te ſe ſchiueno, che non ſieno uedute, Et il ſimile ſi facci uerſo il confeſſore, capellano,barbieri,o qualunque altro per qualche cauſa honeſta da noi per meſſo entrar.Et ſe il confeſſore confeſ

ſasſe una inferma nel letto,ſia apperto luſcio della camera,& iui apreſso dito uſcio ſieno ſemp̄ doe delle madre uec chie.Et accio ſia rimosſo ogni perico lo,nō uogliamo che ſia uſcio alcuno che uadi inſtāza,ne publica ne priua ta del monaſterio ne in le foreſtarie, doue uanno li ſecolari,ma ſolo iui ſia la grada come ne li altri parlatorii cō la roda bona,forte & ſegura: Et ogni monaſterio habbi il ſuo forno & altre coſe neceſsarie per far li biſogni ſoi ac cio non gli uenghino huomini p caſa Et ſe e poſſibile ſi faccino eſſe de ſua poſta ogni coſa che gli biſogna ī mo naſterio accio non ſia biſogno ſem pre mandare adeſſo per uno artifice ſi no un puoco per unaltro.Et conciosia che il conuerſar delle pſone laiche cō religioſe ſpeſso noce a luno & laltro,p ho ordinamo come ēt diſopra e detto che in niuno monaſterio ſi tenghi ne

ſi riceua dẽtro dalla clauſula putte de
qualũche etade, ne in habito ſecolare
ne in altro habito ne hoſpite ẽt ſuore
del ſuo o qualũche altro ordine ſenza
licentia utſupra. Ne ẽt puttini picolini
ni ne anchora a uederli ſolo ne per le
porte ne per le rode, & molto manco
ſi riceuino perſone di qualũque ſorte
nel clauſtro ne ancor donna di qualũ
que grado ſi uoglia ſenza expreſſa li
centia da noi in ſcritto, ſotto pene cõ
me a noi parera, lequale ꝓteſtamo che
ſerãno rigoroſe come meritarãno in
correndo nella diſobedientia di quel
lo che glie cõmandato per honore di
Dio & beneficio de le anime loro.
Et ſe labbadeſſa & ſimiliter ognaltra
monaca prõmettera che niſſuno huo
mo oltra quelli, che haueranno la licẽ
tia in ſcriptis entri nella clauſura del
monaſterio, oltra che detta abbadeſſa
ſera in perpetuo priuata dello abbatiſ

ſato eſſa & ogni altra mõacha, che tal coſa conſentira ſtara un anno in prigione con molti digiuni, Et piu commettendoſſi error alcuno, ſeráno punite ſecondo la diſpoſitione de ſacri canoni acerbamente. Vnde ẽt li protettori & fattori non ẽtrino ſenza ſpecial licentia in ſcriptis data di nouo ꝑ qſto effetto ſolo del entrar dentro per quella uolta ſola, ma ſe hanno da parlar o trattar coſa alcuna exponghino li caſi ſoi alle grade.

Di preſentare la polizza di protettori & altri. Cap. xvii.

ET per mantenere la detta bona diſpoſitione & fama del monaſterio & adeſſo & ſucceſſiuamente ognáno in perpetuo, labbadeſſa con tutto il capitulo ꝑſentino a noi o ſucceſſori noſtri doi ouer tre huomini da bene di ſofficientia reputatione & bõta liquali habbino per protettori, laſſando la

libera confirmatione di quelli a noi o successori nostri pro tempore & non si contrauenghi sotto grauissima pena ad arbitrio nostro o dil nostro Vicario. Il simile si facci de uno uenerabile sacerdote di cōueneuole etade di bona fama & sofficiētia ilquale sii suo & uno che sii suo capellano da esser ambi dui examinati da noi dandoli quella autorita, che ci parera secondo il tempo la cōsimile et confirmation ouer cassation si facci del medico, del fattor barbieri o altri delliquali habbi bisogno el mōasterio: accio che di anno in anno uedēdo il pastore gli lor buoni deportamenti possi disponere q̄llo che sera il ben utile & honor del monasterio. Et il medico & Barbieri nō sia se non uno per monasterio ordinario, elquale habbi cura de tutte p non causar passione, ne diuisione nel monasterio. Et se acchadera infirmita

o accidente

o accidente graue che bisogni compa gnia, non si possi chiamare ne ancora ingerire a intrarci ne sustituire alcun altro medico qual si sia senza licentia in scritto nostra o del Vicario nostro

Della cõfessione & cõione. Cap. xviii.

ET se faccino le confessioni & cõmunioni ogni mese secondo che cõmanda la decretale di Papa Clemẽte. v. laquale incomincia: Ne in agro dominico: del stato de monachi. Noi perho dechiaramo che per qualche ꝓsima festa si possi preuenire & passare essa prima dominica del mese secõdo che parera piu conueniente alla deuotione delle monache & ẽt cõmodo de confessori secondo il tẽpo. Ne per cagione de confessione o cõione entri el confessore nel monasterio ma sia nel confessorio de fuori, & le monache dẽtro: excetto in caso di graue infirmita Et la cõmunione si facci ad uno por

telino della ferata, ilquale per altra cau
sa non si apra.

Delle Celle che stiano apperte & della visita. Cap. xviiii.

ORdinamo et che non si tengha chiauadura su le celle, & doue fussero sian tolte uia, ne mai si possino serar dentro ne sole ne accõpagnate da hora alcuna. Et ancora sia uno forame nel uscio, per ilquale si possi uedere per tutta la cella stando di fuora, accio che la M. Abbadessa o altre per suo cõmãdamẽto sopra uigilando al suo grege possi uedre cioche fãno da ogni hora. Vnde cõmãdiamo che detta madre & doe delle discrete dopoi il segno de ãdar a dormire, & ancor dapoi il matutino uadi de cella in cella visitando le figliole sue con zelo charitevole & habbino diligente cura come stiano & conuersino accio che possi allegramente renderne ragione nel

di del giuditio, quando da lei tutte le altre monache seranno ricerchate, Et ogni sera detta M. Abbadessa inchiai ui el dormitorio, & tenghi le chiaui appresso di se quando non si ordina, che stiano in mano de altri, & auanti uadi a letto ancora facci la uisita per tutto il monasterio accompagnata come utsupra.

De non dormire fora del dormitorio ne compagnate. Cap. xx.

ET prohibemo che per nisun modo possi alcuna dormire fuori del dormitorio ne doe isieme in una cella da tempo ne da hora alcuna, se non fosse per qualche gran necessitade saiputa & approbata dalla M. Abbadessa & tutte le discrete sotto pena di far cinque disciplme in refettorio presente tutte le sorelle.

Della osseruantia del silentio, & deli cibi e uestimenti. Cap. xxi

ORdinamo et che ordinatamen/
te tutto lanno si serui silentio
sempre dopo compieta sino finito lo
ficio dela matina sequente. Et ancho
nel tempo de lestate due hore circa do
po disnar auanti nona & che per il re
sto fuori delle hore cõpetente & ordi
narie di stare insieme nelli lochi soli
ti(come il choro refettorio lauorato/
rio & capitulo)non si possino coniũ
gere doe ouer tre o piu insieme a ra/
gionare senza special licẽtia della M.
Abbadessa & d̄lle discrete saluo se qual
che exercitio nõ richiedesse piu sorel/
le insieme.Et questo si fa accio che nõ
si perdi il tempo in parole ociose, &
forsi etiam detrattorie & nociue.Non
uetamo perho che non si possino lu/
na cõ laltra parlare in dimandar le cõ
se occorrente & necessarie secondo li
exercitii senza multiloquio & conten
tione.Et cõ ogni cura le religiose astẽ

ghino la ligua sua dalle parole & massime detratorie & susurratione perho che (come dice .s. Iacobo) se alcuno se pensa esser religioso & non rifrena la lingua sua ma inganna il suo core, la religione di colui e uana. Per tāto cerchino tutte di esser ueramente & non uane religiose però che la persona bona dal bon tesor del cor suo māda fori il bene, & dalle parole si conosce il re, & dalli frutti larbor, proceda ogni cosa regolatamēte & uiuasi quietamēte i osseruationi della pace, tenghasi strettissimo silentio in choro in dormitorio, Refettorio & nel claustro de morti, & massime quando si leggono le lettioni. Et in cio si pongha special cura, però che il seruar del silētio e un forte legame della .s. religione. Et quādo senza grande necessità alcuna rompe silentio nelli predetti lochi & alle solite hore di silētio uogliamo che la

facci una disciplina in refettorio, ouer altroue doue sono congregate tutte le sorelle à sua confusione. Et multiplicā do le transgressione siano moltiplica te le pene che se la seconda uolta rom pe silentio come sopra alla disciplina aggiongasi il degiuno à tanto che si rimoua ogni occasione di mal usanza seruesi ēt la regola circa le ueste & ci bi secondo il tenore della Decretalle di papa Innocentio. iii. che incomin cia. Cū ad monasterium che tratta del stato de monachi. Pero le monache di s. Benedetto non debeno māgiar car ne, ne in refettorio, ne fuor di refetto rio se non per necessità & legitima ca gione, come in essa Decretal si fa chia ro. Et quando parerà lecito a labbades sa insieme con tutte le discrete alcunā uolta concedere per recreatione fuori de refettorio mangiar di carne, non possi esser piu lōgho ne magior quel

ſpacio che di giorni otto & q̃ſto auan
ti el degiuno di quadrageſima & del
aduento & alla paſcha,& non piu per
ricreation,ma p̃ neceſſita ſi poſſi mã
giar carne nella infermaria tantũ,ſecõ
do ſera biſogno a retto giuditio della
abbadeſſa iſieme con le diſcrete laqua
le deue eſſer molto cauta, & rigoroſa
a ſeruar la regola fin che ſi po.peroche
per licentia tutti diuentano mãco bo
ni unde(come dice.s.Bernardo labba
deſſa non e ſopra la regola , allaquale
una uolta ancor lei di ſpontanea uo
lonta ſi ha ſottopoſta. Et quãtũche al
cuna uolta(come quel medeſmo dice)
la littera ce da a tẽpo alla charita, quã
do la raggione di neceſſita ricchiede,
abſit tamen che la ſia ſottopoſta alla
uolonta di qualũche huomo.Per tan
to ben dice.s.Benedetto, In omnibus
omnes magiſtram ſequantur regulã,
ne temere declinetur a quoq̃.Et accio

che il colore del uino non prouochi ad hebrieta, nel che e luxuria, tutte le monache usino nel beuere, & mangiare uasi de terra, come ē soliti sono tutti li osseruanti monasterii.

Delle fugitiue, lequale uscischino la clausura. Cap. xxii.

PErche uogliamo (come di soura e detto) chel si serui strettissima clausura non tanto per lentrar quāto per luscir, pero nissuna monaca uelata o nouizza da uelarsi ne ē la Abbadessa senza expressa licentia inscriptis obtenta da noi o nostri successori, la qual licentia non se dia senon nelli casi espressi in iure uscischi fuori del monasterio sotto pena di excōmunicatione late sententie etiam sotto pena che mai piu in ppetuo non possino esser admesse ne accettate ne in li soi monasterii ne in alcun altro della citta & diocesi di Verona. Et se labbadessa fos

se

se cõsapeuole di detta fuga subito fiã deposita dello abbadessato se potendo immediate, auanti che interuenga il scandalo non ce lo fara intendere. Et similiter ciaschuna gli sera consentien te, o gli dara brazzo a fugire stiano un anno in pgione & piu ad arbitrio nostro & del nostro uicario. Et se alcũ na abbadessa fosse tãto presũtuosa, che contra la presente nostra anzi aposto lica constitutione hauesse ardire accet tare nel monasterio alcuna delle fugiti ue predette, uogliamo che deposita stia in pregione ad arbitrio nostro a pane & acqua per tanta inobedientia.

Delle conuerse. Cap. xxiii.

LE conuerse lequale si mandano fuori prima si compagnino be ne auertendo che siano persone acco stumate, & almeno una di esse sia ma tura di eta, lequale nõ si discompagni no mai per tutto il tempo che staranno

H

fuori, talmente che sempre si uedano una laltra & non uadino a casa di persona alcuna ne di mala uita ne anco di sospetta fama. Ne possino mangiar in casa di alcuno sia in qualũche loco esser si uoglia, eẽndo alla citta o lochi uicini che possino ritornar al monasterio. Ne ardischino riportare al monasterio quelle cose che hanno uedute o udite fuor di casa, ne le sorelle siano curiose a recercar cose mondane, ma tenghasi a memoria, che han lassato il mõdo con le sue uanitade, & ogni parlamẽto di cose secolaresche debbe esser alieno dalle serue peculiare di. N. S. Iesu Christo. Et essendo pur necessario che gia dette conuerse raggionino cõ huomini, o religiosi o altri, sieno talmente unite che ambe doe ĩtendano ogni parola & cõtrafacẽdo sieno acerbamente punite dalla abbadessa & se saranno in cio conuente oltra la secõ

da uolta, uogliamo ſtiano in ceppi tre giorni per ogni uolta & piu ad arbitrio noſtro ſecondo il ſcandalo.

De non laſſarſi uedere & deli parlatorii. Cap. xxiiii.

CONciosia che la morte ſpeſſo entra nel anima per le feneſtre delli ſenſi corporei, & maſſime delli occhi, & dal protettor noſtro ce detto, ſi oculus tuus ſcandalizat te erue eū & proiice abs te melius eſt enim cū uno oculo in uitam intrare quā duos oculos habentem mitti in gehennā ignis per lequal parole ne admoniſce che ſi taglino le occaſione del peccato che ſi cauſā per il uedere. Niuna monacha ne ēt labbadeſſa ſtia ſopra porta alcuna del monaſterio a parlare con perſona alcuna, ſi che da quelli di ſuori poſſi eſſer uiſta, ne monacha alcuna ne ēt labbadeſſa ſe laſſi uedere da perſona fuor del mōaſterio, ne ad uſcio ne ad

altro loco, se nõ per qualche causa ne cessaria; & alhora sia accõpagnata da doe delle discrete, & etiam auanti del le fenestre delle grade doue si sta a par lare sia una lasta di ferro fortemẽte iui murata, che deli non si possi ne rimo uere, ne aprire con li busi picoli, & so ura di quella sia una tela, siche nõ pos sino esser uiste le monache da chi par la con esse, ne esse ueder li altri. Et con trafacendo la prima uolta degiuni tre di in pane & acqua, la seconda uolta, piu grauemente ad arbitrio nostro: & li parlatorii stiano aperti quãdo si par la, & serrate sempre mentre non ui e dentro chi li habi da fare sotto pena arbitraria & non sia chi apra ne serri se non a chi sara comesso da la matre badessa insieme con le discrete sotto graue pena ad arbitrio nostro.

Del scriuer littere. Cap. xxv.

TRa le cose, dellequale conuenira

a ciaſcuno render ragione a Iddio e il tẽpo, ilquale tanto piu e precioſo, quã to paſſato piu non ritorna per tagliar adonq; ogni occaſione di ruina, & di perder il tempo, comandiamo che nõ ſi ſcriuino ne riceuino littere, pero che per tal cagione molte quantũche bo ne anime, ſono caſcate, & aſſaiſſime ex poſte a pericolo di ruina: per ilche ſe ſpoglino le monache in tutto di tal piacere di ſcriuere, & ſe pur fuſſe ne ceſſita ſcriuere, tutte le monache ſieno obligate ſotto pena di degiuno in pa ne & acqua tre di la prima uolta, & ol tra la prima uolta ad arbitrio noſtro, dare le littere che ſcriueno aperte, & quelle che riceueno ſerrate, nelle mani della M. inſieme con doe delle piu an tiche diſcrete, Ne ardiſchino altrimen te fare ne aprire le littere ſe nõ preſen te le ſouradette. Et lamẽtinſi de ſe me deſme, ſe non oſſeruando li ordeni no

ſtri, liquali uogliamo al tutto ſieno oſ ſeruati ſeueriſſimamente ſeranno pu nite: & accadendo che in oſſeruare o far osſeruare queſto: labbadeſsa lei foſ ſe delinquente, le ſore del monaſterio ſotto pena di degiuno di tre giorni í pane & acqua ſiano obligate farlo in tender a noi o al Vicario noſtro. Vn de ét cõſtituimo & ordinamo che niu na (excetta la borſiera, o ſia ſcrittora) nella ſua cella tengha carta ne inchio ſtro, ne altro da ſcriuer ſotto pena de eſſer priuata de poter andar a parlató rio per dui meſi & ad arbitrio noſtro.

De dar audiẽtia al parlatorio. ca. xxvi.

GLi parlamenti ſenza dubio, & maſſime, de perſone ſeculare ſo no di grandiſſimo impedimento alla ſpiritual quiete de religioſi, unde addí mãdato a un certo Anachorita homo ſanto perche cauſa tanto ſchiuaſſe gli homini, Riſpoſe che quellui che e fre

quẽtato da gli huomini non po esser frequentato dalli angioli. Donde si uede di quanto ben si priuano le religiose, lequale stanno uolẽtiera a garrular a parlatorii. Per laqualcosa strettamente comandamo che nissuna monacha dia audiẽtia, ne parli a maschi di qual grado & sorte esser si uoglia si ecclesiastico come secolare, ne etiam a soi fratelli senza expressa licentia nostra in scriptis sotto pena di ceppi & pregioni ad arbitrio nostro, saluo che gli padri, liquali possino andar a parlar nõ a qualũche, ma solo alle figliole sole, accõpagnate dalle ascoltatrice, & questo se espressamente non gli sera prohibito essendo alcuni padri che meritasseno che gli fosse prohibito. Ne ẽt diano audientia a donne se non fosseno di bona fama, & di exemplar parlamento, & comandiamo che nõ adoprino donne laiche hauendo le sue cõ

uerse per poter mãdar alli seruitii del monasterio, & essendo pur forza adoperarle: facciasi con licentia & consenso della abbadessa & della piu uecchia delle discrete & sopra tutto nõ uogliamo si possino adoperar se fusseno, o fusseno state per il passato di cattiua fama. Et quando alcuna uora parlar con qualchuno che hauera detta licentia da noi, non ardischi pero parlarli se non con licentia anchora della M. Abbadessa & accompagnata sempre & in presentia di doe o almeno di una delle madre del monasterio deputate a douer esser ascoltatrice: & cosi anco che la compagna intenda, & breuissimamẽte, lequal ascoltatrice si faccino dar in mano per la rodda la licentia scritta auanti che si parli, & la portino a mostrar alla Abbadessa & doe delle discrete pur uecchie. Laqual licẽtia uista che haueranno, & approuata p bona cioe

na cioe fatta da noi,& nõ finta p chi la portasse la straccino. Accio non sia no gabbate auertiscano alla mano del cãcellario & al sigillo,& alla data, che sia del tẽpo che e presentata. Et p quã to hãn caro la gratia nostra,& non in correre in indignatione, auertiscano, che chi ua con licẽtia di parlar a una monacha,non solo non parle ad altra ma non pur sia alcuna altra, che quel la a chi a da parlare,presente,excetto le deputate ascoltatrice,lequale(se e possibile)sien almeno quatro,accio accascando una partirsi,che quella che parla sempre sia accõpagnata,ne mai parli sola come e detto & la matre abbatessa facci ogni suo sforzo per quanto li e possibile trouarsi ogni uolta che alcuna monaca e dimandata ad ascoltare anco lei in persona. Oltra cio cõmandiamo che non si dia audientia sin tanto che se dice la messa, & altri

diuini officii:& maſſime in gieſia ſe
non per dimandar alla ſacriſtana coſe
pertinente alla gieſia & cõ baſſiſſima
uoce laquale ſacriſtana eſſendo gioui
ne e da auertire che lei non riſponda
al capitulo:ma ĩ ſuo loco una dele ro
tare. Et non ſi tenghino a parlatorii fe
mine de mala uita o fama,& nõ ſi dia
audientia la quadrageſima,nel aduen
to,ne gli giorni de cõmunione, ne le
uigilie comandate dalla.s.gieſia ne in
feſta alcuna de comandamento nelle
quali la mõaca ſi deue dar tutta al cul
to di Dio ſe non per caſo urgente di
neceſſita,& da quelle a chi cõuiene ſo
lamẽte,& nõ da altre. Et habbiſſe ſom
ma riuerentia a luochi ſanti:& alla ca
ſa de dio. Doue ſono le reliqe de mar
tyri & altri ſanti: & doue ſe inuoca il
nome dil.S.perho che nel oratorio al
tro non ſi deue far ſe nõ quello a chi
e ordinato,dõde ha il nome.per ilche

quanto manco sia possibile se adoprij
no li parlatorii della chiesia per fugir
re la irreuerentia del sacro tempio &
aricordissino bene le monache quan
do darano audientia in qualche caso
di non intrar in parlamẽti mondani,
& lassarui intrar chi li parla tenẽdossi
a mente che non hanno a far con il
mondo & che tali aricordi di cose ter
rene li portiano facilmente dar occa
sione di tẽtationi periculose,& questo
iporta assai piu che non pare & quel
le che sarano deputate ascoltatrice ha
rano molto ad attendere a questo uo
lendo far suo debito.

De non tenir secreto li defetti del mo
nasterio al ordinario. Cap.xxvii.

COmandiamo ẽt sotto pena di
stare giorni otto in ceppi:oltra
la graue offesa di dio & la pena che ꝑ
cio e apparecchiata nel altra uita: che
ne ꝑlata ne subdita ꝑsuada, ne dichi

alle sorelle:che non manifestino al ui sitatore ordinario ilquale pro tempo se si ritrouara : li defetti del monaste rio che sono publici a tutto il conuen to:& non sono corretti recordandosi che piu graue penitentia sarra la puni tione:che hauera nel altra uita di esser stata causa che nel suo monasterio nõ si sia leuato quel male & reposto altro tanto bene.

Del gouerno delle entrate.cap.xxviii.

ET per prouceder etiam che lentra te & altre cose del monasterio sie no fedelmente conseruate:administra te:& dispensate a cõmune utile di tut to il conuẽto, ordinamo che per laue nire labbadessa & le discrete sieno obli gate a riueder li conti:& far che si fac cino le raggione del monasterio dal fattore & a ltre psone che administras sino de anno in annõ talmente che di cõntinuo si sappia chiaro lintrata &

uſcita del monaſterio e ſpecialmente procurino remoto ogni humano af fetto che de anno in anno proceda al li debitori del monaſterio etiam che fuſſino di ſangue congiuntiſſimi ad alcuna delle ſorelle, ſin alla compita ſo lutione. Et caſo che per difetto dellab badeſſa o delle diſcrete, dette ragioni non ſi faceſſino, & ſe uſaſſe negligẽtia nel far riſcoder & non ſi auiſara della cauſa pche a noi o uicario noſtro, ſia ſoſpeſa labbadeſſa ad beneplacitũ no ſtrũ, & dette diſcrete per dui anni nõ poſſino hauer quel officio, & in loco loro per il capitulo ſi facci elettione di altre iuxta la forma notata nel princi pio di queſte conſtitutioni del creare le diſcrete.

Che ogni coſa ſia cuſtodita in cõmu ne & de modo di ſpendere, & dar fora, & del non conſeruar nel mo naſterio robe daltri. Cap. xxviiii.

INsuper a megliore & piu cōmune utilita in cōseruare li beni del monasterio, ordinamo che tutti li denari liquali uenghono in monasterio o sieno dentrate di possessione o daltre cose uendute spettante al monasterio, o sieno de liuelli fitti parte de dotti, legati o con conditione o senza ouero di elemosine cosi ferme come a caso finalmente per qualche altro modo & uia peruenessino al monasterio ouero in specialita a qualūche delle sorelle lassato o da parenti o da amici uel benefattori, o conditionatamēte o simpliciter quomodocunq;, & qualitercū q;, si debano riceuere dallabbadessa insieme con le discrete & si scriuino in uno libro per la borsiera o sia scrittora, & si riponghino in una cassa tutti a uno cioe senza distintione che tutti siano di commune laqual cassa habbi tre chiaui differenti delle quali una tē

ghi la abbadessa laltra una delle discre
te la terza tengha la deputata borsiera
laquale quando bisogna spenda, & la
detta borsiera a partita per partita nel
medesmo libro descriua luscita de det
te entrate, & noti bene a cui le dara.
Lequal cose sempre se faccino con sa
puta & consenso della Badessa & delle
discrete. Il simile si facci del granaro
che gli sia una preposita laquale riceui
il frumento, & ogni altra sorte di gra
no con tre chiaue al modo predetto,
& ancora detta preposita habbi uno
libro nelquale scriua come soura e det
to. Et similmente si facci una stanza p
conseruare tutte le altre cose necessa
rie per il uiuere come sono olio smal
so formaglio & altre simil cose & di
questa tengha la chiaue la celleraria.
Et (se cosi pare alla Badessa & discrete)
a detta stanza si faccino doe altre chia
ue come soura, massime delle cose che

ſi tenghino in groſſo, & poi ſi dia di ſettimana in ſettimana a minuto alle inferiore officiale:a fin che ogni coſa ſia diſpenſata fidelmente in utilita del le monache, & non in uſi dānoſi del monaſterio. Et ogni una tenghi inuē tario dil ſuo exercitio di tutte le robi be & in capo dellanno lo conſegni al la M. Abbadeſſa: & ſimilmente lei ten gha linuētario di tutti li beni del mo naſterio & mobili & immobili inſie me con le diſcrete. Si comanda ancho ra ſotto pene arbitrarie, che de qua in drieto niſuna ſi Abbadeſſa come altra mōacha di qual monaſterio ſi uoglia ēt exempto ardiſcha pigliar in conſer ua nel mōaſterio di qualūche ſorte ue ſtimēte di ſoi parenti o non ſiano ſen za diſtintione di grado, e conditione alcuna e quellē che hāno in monaſte rio dette ueſte e pagni incontinente debbāo reſtituirle et reſignarle a quel

li de

li de cui sono sotto medesime pene, le quale irremissibilmente incorrano nõ obedendo a soi superiori. Excetuando il caso di guerra nel qual tempo de li centia del ordinario possino gouerna re tal robe se si uedera essere utile.

Del riceuer delle Nouizze & dele feste de li tituli de chiese. Cap. xxx.

QVanto mo alla recettiõe deli le nouizze, auertischi labbai dessa che non riceua giouine alcuna, ne promettali lhabito se prima nõ ha passato leta de ãni deceotto, & che nõ sia approuata da noi o successori noi stri, & datoli expressa licẽtia in scriptis & poi anchora sia accettata in capitu lo dalli dui terzi delle monache, & se auertischa bene della qualita della gio uine: che sia ben nata de parenti di bo na fama, & sia costumata & ben sana di mente & di corpo: & ét non se gli dia lhabito senza expresso cõsentimẽ

to nostro & non si riceuino per alcun modo piu di due sorelle carnali i uno monasterio. Ne i qualūche modo sia accettata, ne intromessa nel monasterio alcuna per monacha o conuersa, oltra il numero che di p̄sente si ritrouano senza il medesmo nostro cōsenso, come di sotto soggiungeremo, & se altrimente si fara decernemo & uogliamo per autorita & faculta apostolica, laquale hauemo in questa parte, essa recettione esser irrita & nulla, & di nisun ualore, quanto a lassarla perseuerare & uiuere i quello o altro monasterio, attento che tale recettione cōtra li presenti ordeni & regole nostre non sera canonicha. Et labbadessa che riceuera contra la dispositione nostra ut supra sia imperpetuo priuata, & sia punita daltre pene arbitrarie. Et quando de consenso, & expressa licētia nostra come sopra la nouiza sara admes

sa & accettata i habito, non uogliamo possi far la sua professione senza licentia nostra. Et detta professione si facci senza cerimonie solenne, priuatissimamente in giorno feriale senza inuito di persone & concorso di gente, & uane ostentatione, ma secretamente. Et il simile uogliamo si obserui nelle lor solennitade & titoli de chiese che non si facci apparati di tapezzarie: nel che si consuma il tẽpo, & si da pascolo a gli occhi carnali, & occasiõe di uana gloria, dallaquale deueno eẽr alienissime le serue de dio, lequale hanno lassato la gloria di queste cose uisibile. Perho uogliamo che stiano remotte & quelli giorni solenni se dicano solamente doe o tre messe al piu, & non cantino ne diano audienza, ne facciano pasto a persone, ne facciano altre simile demonstratione, lequale sono piu presto carnale che spirituale talmente che le

feste loro siano gaudii intrinseci delle cose inuisibile, lequale quáto sono piu secrete a gli huomini, tanto sono piu note & piu grate a N. S. Dio a cui piace remota ogni complacétia humana esser adorato in spirito.

De la maestra delle nouizze. cap. xxxi.

PRoueda la M. Badessa et discrete che alle nouizze se dia una maestra matura et costumatissima laquale gli insegni et li modi et le cerimonie della Religione, et molto piu lofficio diuino, et osseruantia della regola. Le quale nouizze sin che stanno nel nouizziato non habbino altra pratica con altre monache ma stiano solo cō la lor maestra ne mai uaddano sole p conuento, ma sempre accompagnate dalla maestra ò da una delle piu puette et mature nouitie. Et si ponghi diligentia che si alleuino in purita di uita et timor di Dio accio non si adim

pisca in esse quella minacia di N.S. Iesu christo quando dice guai a uoi scribi & pharisei Hypocriti liquali cercate per mare & per terra per farui un nouizzo, & poi quando lhauete fatto lo fate obligato al fuoco eterno, doe uolte piu di quel che sete uoi. Se gli dia aduche bono essempio. Et si li faci prouceder da loro pareti di ueste necessarie, & conueniente alla regola.

Dela authorita dele uoci in capitulo dele ditte sorelle. Cap. xxxii.

ESsendo anchora cosa conueniente & debita alle deuote serue del signor di boni & regulari monasterii tenere le nouitie sotto al Regimento & gouerno dele sue maestre sequestrate & remotte dallo cõmune consortio & compagnia del conuento sina al cõpimento del tempo suo nouitiato neli capituli expressamẽte ordinato, nel qual non hãno esse alcuna pratica ne

conoſcimento del manegio & coſe oc currente del monaſterio per tanto or dinamo,uolemo & comandemo che a ditte nouitie dapoi la ſua profeſſio ne ge ſia ben licito poſſer ītrar nel co mune conuento & intrauenir ēt neli ſoi capituli per cauſa de aldire & im parare quanto ben ſe tratano nelli lor capitoli.Ma nō uolemo p alcuna cau ſa poſſino dar ballotte ne la ſua uoce ſia de alcuno momento ne ualore ſe non compiti che ſaranno anni tri da poi la ſua profeſſion,& altramente fa cendo tal capitolo & ordine ſia uano & nullo. Et queſto uolemo ſia obſer uato da tutti li monaſterii di Verona E queſta ordinatione ſi fa perche le p̄ ſate nouitie non hauendo lor altra cō gnitione de li negotii del monaſterio ne de le conditione de le monache ne quanto importa lofficio de labadeſſa e de le officiale etc.nō dāno la lor uo

ce secondo il suo iudicio e ben dil mo
nasterio ma solum quãto son persua
se e idutte da le lor maestre ouero cõ
pagne o parente come si uede p expe
rientia & certo chi ben questo consi
dera non puo far altro iuditio.
Del numero delle monache.ca.xxxiii.
ET perche molto meglio e esser po
chi & boni,che assai & inutili acci
cio nõ sia magior il numero delle mo
nache di quei che sia basteuole lentra
ta, & accio mancando la sustantia nõ
si perda la osseruantia, con authorita
apostolica predetta statuimo & ordi
namo & comãdamo sotto la pena di
sopra nel capitolo delle nouizze expsse
sa,che in nissuno monasterio della cit
ta & diocese de Verona possi eẽr mag
gior numero di quello che al presen
te in qualunche di detti monasterii si
ritroua. Et doue conosceremo esser lo
co & modo di riceuerne piu di quelle

ſi trouano in ciaſcun monaſterio rice-
uute daremo licentia ſecondo la facul-
ta & cognitione che ne hauemo.

Di legere le preſenti conſtitutioni alle ſuore. Cap. xxxiiii.

ET accio che niſſuna poſſi preten-
der ignorantia, & diſſimular la ſan
ta diſciplina, cõe fa colui delquale par
la il propheta dicendo, Noluit intelli
gere ut bene ageret, cõmandiamo che
le preſenti noſtre conſtitutioni tutte
ſieno lette publicamente & chiaramẽ
te nel conuento a tutte le ſorelle almẽ
nõ una uolta al meſe in piu giorni a
parte per parte a lucida notitia di qua
lũche, & ſe dechiarino a ognuna chi
uoleſſe eſſer monacha inſieme con la
regola auanti ſe gli dia lhabito ſotto
pene grauiſſime ad arbitrio noſtro.
Ordinamo anco, et con quanta chari
ta e poſſibile ꝑghiamo tutte che ogni
uolta che coſſi publicamẽte ſara ſtate

lette

lette tale conſtitutioni, ogni una coſi in cõmuni nel loco oue ſi trouaráno ſi mettano a fare un poco di oratione cognoſcendo che tutte queſte ordinationi ſono fatte ſolamente per ſuo bene, arengratiando la diuina bonta che li ha dati ſupiori che ſi ricordíno dela ſua ſalute, & pregãdola che uoglia dar ad eſſi soi ſuperiori il lume del ſpirito ſuo ſanto, cõ ilquale ordinino & li comãdino ogni coſa di giorno in giorno, & a loro per il medeſimo ſpirito ſanto dia gratia di ſeruare uolentieri & di bon core tutto quello che li ſara ordinato & comandato a gloria & honore di ſua maieſta.

Che il confeſſore habbi la copia dele conſtitutioni. Cap. xxxv.

IL confeſſore, ilquale pro tẽpore hauera cura di qualũche monaſterio (per che brutta coſa non ſaper quello che pertiene a loffitio ſuo) habbi api

L

presso di se anchor lui una copia di q̃
ste ordinatione accio & nelle cõfessio
ni & fori habbi a usare ogni diligen
tia di fare osseruare ogni cosa & pro
uedere & castigare doue non se osser
uasse, & quello che sapra fori di cõfesi
sione, quãdo e cosa che meriti, farlo sa
per a noi o al uicario nostro, accio si
proueda a bon hora alli desordeni, &
tagliãdo una parte cattiua sia causa di
mantenere sano tutto il resto. Et il me
desmo dicemo, che habbi ben amano
ogni articolo della regola & constitu
tione, & ordeni del monasterio, che ha
in cura: & la pena dellaquale lui haue
ra a temere sara q̃lla eterna: quale non
potra fugire, portãdosi da lupo, & nõ
da custode, & da mercenario & nõ ue
ro patre & pastore delle peccorelle &
spose del N. Saluatore. Et oltra quelle
imprecamo ẽt lira del oĩpotẽte dio so
pra la malitia & negligentia sua, & ac

corgendosene che defetti di questa sor te poco posseno star occolti sarano an chor uituperati & castigati da noi.

Delle presente constitutione che siano perpetue. Cap. xxxvi.

PReterea eadē authoritate apostoli lica statuemo & cōmandamo sot to pena alla Badessa di priuatione, & cosi la badessa come qualunche altra monacha fusse colpeuole & participe nella transgressione, sotto pena di sta re uno anno i prigione con molti ge giuni ad arbitrio nostro & del nostro uicario, che per niũ modo, uia o ricer cato colore possino ruinare, alterare re uocare o uero rellaxare, ne permetten do, ne per se ne per altri, le cose per cō mandamento nostro fatte et ordinate si cerca le clausule come constitutiōe o qualũche altra cosa disposita p noi senza licentia nostra expressa, et nō di meno ogni cosa sia restituita in pristi

nũ et ẽt ĩ maggior auſterita cõme me ritarãno le rebelli di tal ſorte peroche uogliamo che le preſenti noſtre con/ſtitutione et ordinatione ſiano perpe/tue, inuiolabili et ſempre ualide: et in abſentia noſtra et per ogni tẽpo, et coſi tutte le altre prouiſione ſerrature et qual ſi uoglia altra coſa, che ſi troui fatta exequita et ordinata per noſtra comiſſione.

Della ĩtẽtiõe del cõſtituẽte. ca.xxxvii.

ET accio ſi ſappia che ꝑ queſto noi non intendiamo imporre il laccio alle aĩe ꝑ lequali il S. noſtro Ieſu chriſto e morto in croce: ma conſtringere la carne obedire al ſpirito et il ſpirito al ſõmo et ottimo Iddio et punire li corpi accio lanime ſiano ſalue nel di del Signore, noi adeſſo dechiaramo le preſenti conſtitutione noſtre et ordi/natione non obligare dalla parte noſtra a peccato mortale ne ad excõmu/

nicatione se non doue chiaramente e expressa la pena di excommunicatio ne. Saluo se la transgressione non fosse di diretto contra li precetti diuini et ecclesiastici liquali hanno intentio ne di precetto & contra li precetti so stantiali della regola che si contengo no in la forma della lor professiõe, co me sono propria stabilita, conuersiõe dalli secolari costumi, priuatione di ꝓ prieta & castita & obedientia, & ducẽ do in contempto la osseruantia della regola tirando in consuetudine la co rutella, ouero in osseruãtia della rego la saluo etiam quando la transgressio ne fosse in contẽpto, & dispcio nostro & di nostre constitutione ouero fosse tale negligentia in exequire che actus rediret in naturã contẽptus, cioe quã do non si uolesse fare stima alcuna di osseruarle imperoche in questi casi ꝑ la mala dispositione dellanimo incor

rerebbeno, la colpa mortale. Et questo saria da imputare alla malitia & negligentia loro, non alla uolunta nostra laquale e che si saluino, & nõ che periscano. Noi adunque solo uogliamo & intendiamo obligare alle taxate penitentie & maggiore ad arbitrio nostro & di nostri successori, che sieno diligẽte in osseruare, & fare osseruare imponere & exequire integralmente dette penitentie, in quel modo che si ordina, ne possino remettere ne relaxarcene parte alcuna senza licentia nostra o del uicario. Et oltra quelle che sono ordinate, se darnáo acerbissime punitione alle uiolatrice delli Decreti nostri ad arbitrio nostro, alquale arbitrio nostro ci reseruamo doue le pene sono expresse & doue non sono expresse, pero che e impossibile a ogni transgressione metterla punitiõe cũ sit che si debba hauere riguardo alle circun

ſtantie,& qualita tanto dele tranſgreſſi
ſioni quanto delle perſone che tranſſi
grediſcono & alli meriti della ſuperio
re uita loro, & quelle che ſono atte a
portare,& a quello che piu per gioua
re allanima ſua & dare eſſempio ad al
tri, Ilche non ſi po comprēdere in ge
nere, ma ſecondo che occorrera in fat
to. Perche tanto del expreſſo come del
non expreſſo ci reſeruamo amplo &
libero arbitrio di agiungere minuire
imponere di nouo quelle pene & caſti
gatione che ci parera conueniente al
tēpo & alle perſone & al numero deli
le tranſgreſſioni uolendo che queſto
uagli tanto come ſe in ciaſcuno caſo
al preſente exprimeſſimo quella peni
tentia che allhora ci trouaremo i ani
mo di dare. Lequale noſtre conſtitu
tione fatte & ordinate per abundante
cautela, & manutentione, & oſſerua
tiōe delle lor regole & religioſo uiue

re da mo firmamo & decernemo doi
uer esser perpetue in ualidissima for
ma. Et se alcuna cosa fossi da exprime
re piu chiaramente & piu explicita
mente adesso al presente dechiaramo
& uogliamo esser per expressa & ex
plicita, a questo che li presenti ordeni
in ogni tempo sieno ualidi & efficacis
simi. Gli confessori harano a far osser
uar tutte queste cose, & rimedieno a
quello che non si po saper da quelli
di fuora tanto delle interiore, come
delle exteriore. Faran tor uia tutte le
uanita delle celle de ogni sorte, & su
perfluita; et massaritie particulari, et
ornamenti. Et auertischano delli ha
biti et acconci et che quelle che sono
da uelo portino il uelo negro et se nõ
põno portarne doi, lassino il bianco.
Et ogni cosa che sta a uso delle sore
habbi piu imagine di lachrime et pe
nitentia, che de uanita, et riso. ricor

dansi

danſi che li primi ſono li ornamenti con liqual i piaciono a noſtro ſignor Dio i le ſue ſpoſe, & li altri quelli che piaciono al nemico dogni bene. Non permettano che in alcun tempo & maſſime auanti le ſolennita come di paſqua & di natale conſumino tem-po nel far ſecondo la mala uſanza del tempo paſſato roſſioletti caliſſoni tor toletti & altri incitamenti di gola da preſentare onde a ponto quádo deue-riano eſſer piu deuote ſono poi piu diſtratte & mancano ali officii mol-te uolte. Et nelle celebration delle fe ſte delli tituli delle chieſe delli mona ſterii oltre al farle ſimplicemente, ſen za canto alcuno ſenza organi, oſſer-uino de non inuitar altri preti che li cõfeſſori deputati a li monaſterii quá ti ne ſeranno neceſſarii per quelle po che meſſe che ſi diranno. Et quando

mai per alcun caso fosse necessario
piu numeroioi quelli non se possesſ
sino hauer non dimandino alcun al
tro senza hauerlo dato in nota & ha
uuto licentia da noi o dal nostro Vi
cario.

Il fine.

ii M

Stampato in Verona per Antonio da Portese. M. D. XXXIX.